

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Istituto Istruzione Superiore "Antonio Segni" Ozieri

Liceo Classico e Scienze Umane Ozieri – Liceo Scientifico Ozieri - Liceo Scientifico Bono - Liceo Scientifico Pozzomaggiore
Via Sebastiano Satta 6 – 07014 OZIERI (SS) - Codice Scuola: SSIS02400N e-mail: ssis02400n@istruzione.it – tel. n. 079-787710 – fax. 079-783297

Prot. n.

CONVENZIONE

Tra l'Istituto di Istruzione Superiore A. Segni di Ozieri, con sede in via Sebastiano Satta n. 6 - codice fiscale: 90009110900, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Stefano Manca, nato a Sassari il 13/06/1965, codice fiscale MNCSFN65H13I452W

E

AGRIS SARDEGNA - Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura, con sede legale in Località Bonassai SS 291 km 18,6 Sassari, Servizio Ricerca per le Produzioni Equine e Riproduzione, Piazza D. Borgia 4 - 07014 Ozieri, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore dell'Agenzia, Dott. Roberto Zurru.

Premesso che

- Ai sensi dell'art. 1 D. Lgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- L'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Si conviene quanto segue

Art. 1

L'agenzia AGRIS Sardegna, qui di seguito indicata anche come "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture di OZIERI n. 6 studenti delle classi terze e quarte, indirizzo scientifico, in alternanza scuola-lavoro su proposta del TUTOR SCOLASTICO, prof.ssa Angela Laura Dettori, per un numero di ore pari a 35 (trentacinque) per ogni alunno.

Art. 2

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore (ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per gli studenti beneficiari del percorso in alternanza, inseriti nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni, per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa, non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale)
 - b) Assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento.
 - c) Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno.

- d) Elabora un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di Classe.
- e) Verifica il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore, di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:
 - a) Svolgere le attività previste dal percorso formativo.
 - b) Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo.
 - c) Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo.
 - d) Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.
 - e) Rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - Tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza.
 - Designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) Garantire ai beneficiari del percorso per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro.
 - b) Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro.
 - c) Consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale.
 - d) Informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari.
 - e) Individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo presso il soggetto ospitante.
Data decorrenza convenzione: 26.09.2016
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo.

(firma del soggetto promotore)
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Manca

(firma del soggetto ospitante)
Il Direttore Generale
Dr. Roberto Zurru